

*Testo emendato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 31.05.2006*

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pietro Lomastro



CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

**ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
UFFICIO DEI PIANI**

REGOLAMENTO

***PER LA INSTALLAZIONE DEI
CHIOSCHI E PER LA
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI
DI RISTORO ALL'APERTO.***

ASS. ALL'URBANISTICA AVV. FRANCESCO LA TORRE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 <i>Ambito di applicazione e contenuto del regolamento</i>	4
Art. 2 <i>Suddivisione ambientale del territorio</i>	4
TITOLO II – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
Art. 3 <i>Definizione di “Chiosco”</i>	5
Art. 4 <i>Definizione generale di “elemento di arredo urbano”</i>	5
Art. 5 <i>Procedura amministrativa per nuove installazioni</i>	6
Art. 6 <i>Ultimazione dei lavori</i>	6
Art. 7 <i>Rinnovi</i>	7
TITOLO III A - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI “ <u>CHIOSCHI</u> ”	7
Art. 8 <i>Caratteristiche del chiosco</i>	7
Art. 9 <i>Interventi di manutenzione su chioschi esistenti</i>	7
Art.10 <i>Tipologie dei siti e criteri di collocazione</i>	7
TITOLO III B - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI “ <u>ELEMENTI DI</u> <u>ARREDO URBANO</u> ”	9
Art. 11 <i>Fioriere</i>	9
Art. 12 <i>Gazebo</i>	9
Art. 13 <i>Ombrelloni</i>	10
Art. 14 <i>Tavolini, sedie e similari</i>	10
Art. 15 <i>Pedane</i>	10
Art. 16 <i>Tende con appoggio a terra</i>	11
Art. 17 <i>Bacheche</i>	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE.....	12
Art. 18 <i>Limitazioni della Concessione</i>	12
Art. 19 <i>Sanzioni</i>	12
Art. 20 <i>Norme transitorie</i>	12
Art. 21 <i>Entrata in vigore del regolamento</i>	13
ALLEGATI.....	14

PREMESSA

1. La presente normativa ha come scopo la regolamentazione per la installazione delle strutture semifisse (chioschi o altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto) in aree pubbliche e private, viste in funzione di un inserimento corretto nell'ambiente (centro storico, urbano e periferia), pertanto, oltre a disciplinare le nuove realizzazioni, si propone di adeguare anche le esistenti.
2. Essa si articola in quattro parti, di cui la prima detta le disposizioni generali e le definizioni concettuali inerenti gli interventi urbanistici, la seconda stabilisce l'iter procedurale per il rilascio del permesso di costruire e definisce le linee guida per la realizzazione degli interventi, la terza disciplina le caratteristiche tecniche degli interventi, la quarta disciplina il transitorio.
3. Il presente regolamento non è in contrasto con le norme tecniche degli strumenti urbanistici generali vigenti ed in caso di discordanza tra le normative, prevalgono quelle di rango superiore.
4. Gli interventi dovranno comunque essere conformi al Piano di Zonizzazione Acustica ed al Piano delle Coste.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Ambito di applicazione e contenuto del regolamento.*

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Comune di Manfredonia e definiscono le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, e degli elementi per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto, le possibili ubicazioni e le procedure autorizzative.
2. La collocazione, temporanea o permanente, nell'ambito del territorio comunale, di ogni tipo di chiosco o elemento per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto, così come disciplinata negli articoli seguenti, anche se consistente in modifiche di manufatto preesistente, è subordinata alle procedure autorizzative in conformità alle seguenti disposizioni.

Art. 2 *Suddivisione ambientale del territorio*

1. Ai fini della ubicazione dei chioschi il territorio comunale risulta suddiviso in:
 - ZONA A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva;
 - ZONA B, ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.

2. La ZONA A, formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza con le previsioni del P.R.G., comprende:
 - Il centro storico;
 - Zone urbane storico ambientali (Siponto);
 - Aree del demanio marittimo;
 - Parchi e giardini pubblici (anche V. P. U., V.P.R.A. e R.A. di PRG);
 - Porzioni di territorio vincolate ai sensi della L. 1089/39 e della L. 1497/39.
 - Montagna (Zone A, B, e AB).
3. La ZONA B comprende:
 - Rimanente territorio comunale;
 - Borgo Mezzanone.

TITOLO II – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 Definizione di "Chiosco"

1. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dal Comune di Manfredonia (Ufficio Demanio e Patrimonio), ovvero su suolo privato, in aree a tal fine destinate;
2. In funzione della durata della autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico si possono configurare sostanzialmente due tipologie di chioschi:
 - stagionale: per richieste fino a mesi 7;
 - pluriennale: per richieste superiori all'anno solare.

Art. 4 Definizione generale di "elemento di arredo urbano"

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si intende per "*elemento di arredo urbano*" l'insieme di elementi mobili o comunque precari, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituisce, delimita ed arreda lo spazio complementare ad un'attività di pubblico esercizio, come fioriere, gazebo, ombrelloni, tavolini, sedie e similari, pedane, coperture stagionali.
2. In funzione della durata dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico si possono configurare sostanzialmente due tipologie di installazione:
 - stagionale: per richieste fino a mesi 7;
 - pluriennale: per richieste superiori all'anno solare.

Art. 5 Procedura amministrativa per nuove installazioni

1. Gli interventi di nuova realizzazione di chioschi e/o elementi di arredo urbano, pluriennali o stagionali, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire e debbono rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Dlgs 285/92 e dell'art. 26 del D.P.R. 16.09.96 e sue modificazioni.
2. Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare istanza in bollo rivolta al Comune di Manfredonia, VII Settore Urbanistica ed Edilizia, corredata della documentazione indicata nell'allegato B.
3. Le domande devono contenere l'indicazione esatta della superficie di suolo pubblico da chiedere in concessione e la durata richiesta.
4. La concessione di suolo pubblico dovrà riportare l'area relativa al manufatto comprensiva dell'area di pertinenza.
5. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco o dell'elemento di arredo urbano con i camminamenti ed eventuali tende avvolgibili o pensiline. Compatibilmente con il rispetto dello stato dei luoghi, sarà consentita l'occupazione di un'area non superiore a 100 mq. dello spazio fruibile intorno al chiosco o del luogo in cui è inserito l'elemento di arredo urbano.

Art. 6 Ultimazione dei lavori

1. Alla fine dei lavori è fatto obbligo agli intestatari del permesso di costruire di inviare una comunicazione di fine lavori completa di idonea documentazione fotografica che servirà all'ufficio per l'aggiornamento dell'archivio dei chioschi e degli elementi di arredo urbano.

Art. 7 Rinnovi

1. Per il rinnovo di permessi stagionali e pluriennali relativi a chioschi e elementi di arredo urbano, gli intestatari del permesso di costruire potranno rinnovare il titolo abilitativo per mezzo della presentazione di istanza al sindaco corredata della ricevuta di versamento per la occupazione del suolo pubblico.
2. In tali casi il parere degli uffici preposti al controllo di dette installazioni deve essere espresso nel termine perentorio di 30 gg.. La mancata comunicazione all'interessato di elementi ostativi al rinnovo del permesso dà luogo al silenzio assenso.
3. E' necessario invece procedere ad una nuova istruttoria, come previsto ai precedenti articoli, se trattasi di modifiche al chiosco o all'elemento di arredo urbano.

TITOLO III A - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI “CHIOSCHI”

Art. 8 Caratteristiche del chiosco

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispondere a quanto specificatamente previsto nell'allegato “B”; all'interno di tale gamma è possibile scegliere in sede progettuale il manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.
2. Con riguardo alle dimensioni planimetriche i chioschi di forma poligonale o circolare dovranno avere abitato inscrivibile in una circonferenza del diametro massimo di 6,00 m.;
3. I chioschi di forma rettangolare non potranno superare i 30 mq.
4. Non potranno essere assenti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.
5. La copertura del chiosco deve essere realizzata in maniera tale da garantire i passanti dal riverso delle acque piovane. Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per mezzo di canaletta e pluviale integrati nella struttura (non in vista) sfocianti direttamente sulla pavimentazione stradale.
6. Il chiosco deve essere dotato obbligatoriamente di servizi igienici interni. Tale obbligo viene meno se trattasi di chioschi complementari ad altre attività commerciali già dotate di servizi igienici.
7. L'onere della remissione in pristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare della concessione, con esecuzione a norma dell'art. 9 del “Regolamento per la esecuzione di interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale di proprietà comunale”.
8. Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione dei chioschi insistenti sul soprassuolo e degli eventuali impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

Art. 9 Interventi di manutenzione su chioschi esistenti

1. Sono oggetto di sola comunicazione, da inviarsi al VII Settore – Urbanistica ed Edilizia almeno 30 gg. prima della esecuzione, i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture e dei singoli elementi che compongono i chioschi già conformi alla presente normativa, senza cambiamento dei materiali precedentemente autorizzati.
2. Per gli interventi per i quali è prevista la sola comunicazione si dovrà dimostrare la rispondenza tra lo stato preesistente e lo stato di progetto.

Art. 10 Tipologie dei siti e criteri di collocazione

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.

2. Nella Zona "A" la collocazione del chiosco non sarà concessa:
 - dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
 - dove occorra garantire e valorizzare segni urbanistici ed edilizi qualificanti l'ambiente urbano;
 - nelle principali piazze;
 - addossato o ancorato all'edificio.
3. In ogni caso, fatti salvi i chioschi esistenti muniti di autorizzazione (senza possibilità di ampliamento), non saranno consentiti chioschi nelle seguenti zone:
 - Piazza del Popolo;
 - Piazza Duomo;
 - Largo Celestini;
 - Largo Stella;
 - Piazza Seminario;
 - Prospetto Castello;
 - Largo Campanile
 - Largo Clemente;
 - Piazzale Nicastro;
 - Largo delle Fosse;
 - Piazza Mercato;
 - Lungomare del Sole;
 - Lungomare Nazario Sauro;
 - Viale Miramare.
4. In zona omogenea "Fascia demaniale", valgono le indicazioni del PRG e, ove possibile, vengono precisate dalle norme del presente regolamento.
5. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando non in contrasto con il Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
6. Le proposte di installazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati ed altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
7. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a pedane o ad altri elementi di arredo urbano ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante o di stabilimenti balneari.
8. I chioschi nella Zona "B" potranno essere collocati esclusivamente:
 - Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. La installazione dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e ad una distanza non inferiore a metri 12.00 dalle intersezioni stradali.
 - Nelle aree destinate a verde attrezzato, a condizione che il chiosco insista su una superficie, pavimentata, almeno 15 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso il chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde del Comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo quanto stabilito da valutazioni dell'ufficio competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi attigue.

9. I chioschi possono essere collocati su marciapiede esistente o appositamente creato a condizione che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a 2.00 mt. e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di soggetti portatori di handicap.

TOLO III B - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI "ELEMENTI DI ARREDO URBANO"

Art. 11 Fioriere

1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. E' ammessa comunque dietro sottoscrizione di impegno con deposito cauzionale di € 500,00 (da aggiornare con determinazione del Dirigente del 7° Settore), a garanzia sia della loro continua manutenzione sia della loro rimozione, se a titolo temporaneo.
2. Sono ammesse fioriere in legno naturale e ferro laccato nei colori indicati dall'UTC o rivestite in pietra, purchè non levigata, ovvero in materiale di resina plastica di alta qualità.
3. L'altezza complessiva della fioriera con le relative piante non deve essere superiore a mt. 1,30.

Art. 12 Gazebo

1. Ai fini del presente regolamento, per gazebo si intende un manufatto, a copertura di spazi esterni complementari a pubblici esercizi, ove consentito dalle norme che seguono, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (escluso l'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in telo, o altre coperture leggere, completamente e permanentemente aperta su tutti i lati ed avente:
 - Altezza al colmo non superiore a 3.00 ml;
 - Superficie coperta non superiore a 20 mq;
2. Al di sotto del gazebo non è consentito posizionare anche se temporaneamente attrezzature varie per l'esercizio dell'attività (cucine, forni, lavandini o altro), è consentito invece collocare sedie e tavolini.
3. In ogni caso non è consentito installare gazebo nelle seguenti aree:
 - Piazza del Popolo;
 - Piazza Duomo;
 - Largo Celestini;
 - Largo Stella;
 - Piazza Seminario;
 - Prospetto Castello;
 - Largo Campanile;
 - Largo Clemente;
 - Piazzale Nicastro;

- Largo delle Fosse;
- Piazza Mercato;
- Lungomare del Sole;
- Lungomare Nazario Sauro;
- Viale Miramare.

Art. 13 Ombrelloni

1. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, per la esiguità dell'impatto e per la provvisorietà della presenza.
2. E' consentito installare ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie, costituiti da struttura in legno e copertura in tela grezza di unica tonalità di colore per ciascun esercizio.

Art. 14 Tavolini, sedie e similari.

1. Si ammettono solo con struttura in ferro verniciato o in legno e piano tavolo anche in marmo, ovvero in materiale di resina plastica di alta qualità.
2. Non è soggetta ad autorizzazione come arredo urbano la collocazione di tavolini (massimo n. 6) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere.

Art. 15 Pedane

1. Per la installazione di pedane deve essere lasciato un percorso pedonale minimo di 2 mt.;
2. Nelle zone a traffico limitato il suolo pubblico può essere concesso limitatamente al periodo in cui la strada è interdetta alla circolazione veicolare e fuori dagli orari della Z.T.L., secondo le prescrizioni del codice della strada;
3. Le pedane possono avere una copertura in telo, fissato ad elementi facilmente amovibili e/o ombrelloni;
4. Le pedane possono essere realizzate in legno o in alluminio;
5. Le pedane devono essere realizzate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche;
6. Sempre che non ostacolino il traffico pedonale e/o veicolare, è possibile prevedere pedane collocate anche al di sopra del piano di marciapiede (pedane soprelevate).
7. In ogni caso non è consentito installare pedane nelle seguenti aree:
 - Piazza del Popolo;
 - Piazza Duomo;
 - Largo Celestini;
 - Largo Stella;
 - Piazza Seminario;
 - Prospetto Castello;
 - Largo Campanile;
 - Largo Clemente;
 - Piazzale Nicastro;
 - Largo delle Fosse;

- Piazza Mercato;
- Lungomare del Sole;
- Lungomare Nazario Sauro;
- Viale Miramare.

Art. 16 Tende con appoggio a terra

1. Le tende montate su telai rigidi appoggiati a terra ed amovibili sono ammesse solamente per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) là dove gli spazi esterni e le caratteristiche degli edifici lo consentano, salvaguardando le esigenze della circolazione veicolare, dei cicli e dei pedoni e nel rispetto delle Norme del Codice della strada.
2. Non è consentita l'associazione alle stesse di: tettoie, vetrate, pannellature o qualsiasi altra struttura rigida, anche se rimovibile, a protezione della tenda o del suo meccanismo.

Art. 17 Bacheche.

1. In tutte le categorie di edifici della Zona "A" non sono ammesse bacheche di alcun genere.
2. Per il restante territorio sono consentite le bacheche, purché collocate al piano terreno in presenza di marciapiede, con le seguenti limitazioni:
 - a. con altezza massima pari a quella delle aperture adiacenti;
 - b. con sporgenza massima di cm. 30.
3. In ogni caso la parte praticabile del marciapiede non potrà essere più stretta di 1.20 metri per non intralciare la circolazione pedonale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 18 Limitazioni della Concessione

1. Il permesso di costruire per la installazione del chiosco e degli elementi di arredo urbano rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. In caso di revoca della suddetta autorizzazione commerciale il permesso di costruire decade a tutti gli effetti.
3. Il Comune può disporre la revoca del permesso di costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, ordinando la rimozione del manufatto previo preavviso di mesi tre.

Art. 19 Sanzioni

1. Il permesso di costruire e' revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici non autorizzati, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
3. Il permesso di costruire è revocabile anche quando dalla installazione dovessero scaturire motivi di pericolo per la pubblica incolumità;
4. Le sanzioni sono imposte dall'ufficio tributi per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, e dal Comando di Polizia Municipale, per quanto riguarda le violazioni del Codice della Strada e dal Settore Urbanistica ed Edilizia per le violazioni al permesso di costruire.

Art. 20 Norme transitorie

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.
2. I titolari di attività in chioschi o di elementi di arredo urbano già esistenti che sono sprovvisti di permesso di costruire e/o di concessione per la occupazione di suolo pubblico, dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco esistente, nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 7, è sottoposto all'iter previsto per il rilascio del permesso di costruire.
4. Per i chioschi o gli elementi di arredo urbano esistenti non conformi al presente regolamento o che presentino degli elementi decorativi, tecnologici o architettonici con un aspetto degradato e comunque non decoroso, il Dirigente ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla legislazione vigente;
5. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti.
6. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'U.T.C. sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

Art. 21 Entrata in vigore del regolamento

1. La presente disciplina entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" ITER AMMINISTRATIVO

- 1. Istanza unica indirizzata al 7° ed al 3° settore;**
- 2. Istruttoria da parte del 7° settore, con acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale, ai fini viabilistici e del parere dell'ufficio annona, in ordine alla validità o meno della licenza commerciale;**
- 3. Il parere del Comando di Polizia Municipale deve pervenire nel termine perentorio di 30 gg. , in mancanza si intende espresso favorevolmente;**
- 4. Comunicazione da parte del 7° settore al 3° settore di parere favorevole, con la indicazione delle superfici concedibili, condizionato all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e al pagamento della relativa tassa;**
- 5. L'interessato ritira l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico presso il 3° settore e la ricevuta di pagamento dell'occupazione di**

suolo pubblico e la consegna al 7° settore che rilascia il permesso di costruire.

ALLEGATO "B"

Documentazione a corredo dell'istanza

La domanda di autorizzazione relativa all'installazione di manufatti di servizio, pedane, chioschi, bacheche, impianti pubblicitari e similari dovrà contenere:

- Progetto in cinque copie, di norma in scala 1:50 (pianta, prospetti e sezioni dell'installazione); nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui *il chiosco o l'elemento di arredo urbano* viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
- Planimetrie dell'area (aerofotogrammetria in scala 1:2000 e stralcio di PRG);
- Elaborati in scala 1/100 con tutte le informazioni grafiche necessarie per la esatta individuazione del *chiosco* o dell'*elemento di arredo urbano* con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricati, piante, prospetti, sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante, con opportuna evidenziazione di tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui *il chiosco o l'elemento di arredo urbano* viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
- Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione;
- Per i chioschi, progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.
- Nel caso di intervento relativo ad aree soggette a vincolo è necessario il Parere preventivo favorevole degli Enti competenti;
- Relazione tecnico-illustrativa in tre copie;
- Fotografie a colori in tre copie del luogo oggetto dell'intervento con simulazione fotorealistica dell'inserimento del chiosco o dell'elemento di arredo urbano nell'area di intervento;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione.
- Documentazione inerente i disposti delle L. 46/90, qualora ne ricorrano i gli estremi.
- Indicazione delle utenze di cui si intende dotare il manufatto (enel, telefono, acquedotto, scarico in fognatura);

ALLEGATO "C"

Prescrizioni tecniche per i chioschi

1. A seconda dell'ambito urbano in cui viene inserito il chiosco, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
2. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i seguenti limiti massimi:
 - se poligonale o circolare: abitacolo inscritto in una circonferenza di 6 m di diametro;
 - se rettangolare: max mq 30.
 - L'altezza massima del manufatto non potrà superare i 3.50 ml.
3. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
4. A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.
5. Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.
6. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Indicazioni generali

1. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali (forma ricavabile da una figura geometrica regolare: quadrato rettangolo cerchio, esagono, ottagono).
2. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica, non è consentita la utilizzazione di pannelli prefabbricati in cemento armato o strutture in muratura di qualsiasi genere.

Tetto

1. Il tetto sarà piramidale (preferibilmente) o piano e da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata. Se a falde la copertura sarà rivestita in rame.
2. L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

3. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti.

4. Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

Pareti laterali - Sistemi di chiusura

1. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

2. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

Superficie di vendita

1. Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive

1. Debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

2. Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

3. È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

4. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

5. È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima.

Pubblicità

1. È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitor, ecc.).

2. Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia.

3. È consentito l'inserimento di un elemento-segnaletica (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

Appoggio a terra

1. Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

2. La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50.

3. Lo spazio da lasciare libero tra il chiosco ed altri manufatti (recinzioni, fabbricati, etc.) non potrà essere minore di mt. 3.00.
4. La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.
2. Non e' consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Materiali e coloriture

1. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa:

- non e' consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco e' consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari;
- le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente:

ELEMENTO COSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA		
		verde	grigio	Naturale
CONVERSE O GRONDAIE'	acciaio zincato	verde	grigio	Naturale
FASCIA E RISVOLTI	acciaio zincato	verde	grigio	
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	Acciaio/legno	verde	grigio	Naturale
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	acciaio o alluminio	verde	grigio	
FALDE DELLA COPERTURA	rame naturale/tegole canadesi			
CONVERSE O GRONDAIE	rame naturale			
CIELO (SOTTOGRONDA)	Alluminio/legno	bianco		Naturale
PROFILATI PER BANCO BANCO DI VENDITA	Alluminio	grigio scuro		Naturale
INTERNI SOFFITTO	Alluminio/legno	bianco puro		Naturale

INTERNI PARETI	Alluminio/legno	grigio chiaro	Naturale
BASAMENTO IN VISTA	Pietra	(superficie naturale o bocciardata)	